

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2672

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARRARA e FALCIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2003

—————

Norme in materia di assegno straordinario vitalizio per ex pugili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il pugilato ha da sempre occupato un ruolo importante nel quadro dei valori sportivi nazionali proiettando l'Italia, con i suoi campioni, sulla scena internazionale.

Oggi questa disciplina sportiva vive un momento di profonda crisi causato dalla precarietà delle condizioni economiche di coloro che la praticano e da una disaffezione dei mezzi di comunicazione legati a logiche commerciali.

Finché il campione in carica entusiasma le folle viene ammirato e conteso per presenziare a spettacoli e momenti cerimoniali del palcoscenico mondano; quando invece i riflettori si spengono e le carriere sfumano, nella maggior parte dei casi i pugili vengono dimenticati e rimangono abbandonati ai loro problemi esistenziali, troppo spesso in condizioni economiche precarie che rendono lacerante il distacco dal glorioso passato.

Questo è il momento di un «ultimo incontro»: salire sul *ring* della vita, un *match* che spesso è perso in maniera drammatica e che conquista le cronache, attente alla tragedia, solo nei momenti di grande dolore.

È questa una logica indegna di una nazione che vuole salvaguardare i suoi valori e i suoi principi.

Il presente disegno di legge affronta il problema in modo compiuto e, muovendosi dalle considerazioni dell'assoluta specificità della *boxe*, si propone di regolamentare i seguenti aspetti:

- 1) soccorrere i grandi campioni del passato, che hanno dato lustro all'Italia;
- 2) istituire un vitalizio che dia loro una soluzione per le difficoltà economiche e i mezzi per affrontare meglio la vecchiaia.

Il pugilato è una disciplina dura che richiede coraggio ed onestà e costituisce un veicolo formativo del carattere perché educa al coraggio, alla lealtà e al controllo delle spinte aggressive. È un patrimonio culturale di esempio per i giovani e per tutta la popolazione.

L'articolo 1 stabilisce la soglia minima di età per formulare la domanda di riconoscimento di un vitalizio da assegnarsi mensilmente per l'ammontare di 19.000 euro per anno.

L'articolo 2, al comma 1, indica nella Presidenza del Consiglio dei ministri il referente al quale indirizzare la domanda e la relativa documentazione che certifichi, tra l'altro, i titoli detenuti in campo nazionale e la necessità di aiuto economico. Al comma 2 sono stabiliti i tempi di risposta che, tenuto conto dell'urgenza dell'intervento, vengono fissati in due mesi dalla presentazione della domanda. Al comma 3 viene prevista la possibilità di revoca dell'assegno vitalizio.

L'articolo 3 istituisce un fondo per i pugili anziani, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura del relativo stanziamento, pari a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, si provvede mediante riduzione del «Fondo speciale» di parte corrente, a valere sull'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Per gli anni successivi al 2005, si provvede con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti per l'accesso all'assegno vitalizio)

1. Agli ex pugili che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno d'età, che nel corso della carriera professionistica abbiano dato lustro alla nazione italiana, conquistando almeno un titolo nazionale di categoria, e che versino in condizioni di disagio con un reddito annuo inferiore a 7.000 euro e un'invalidità civile superiore al 60 per cento, è riconosciuto un assegno straordinario vitalizio di 19.000 euro per anno da ripartire in dodici mensilità.

Art. 2

(Modalità di presentazione della richiesta)

1. La richiesta per il riconoscimento dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 deve essere presentata dagli interessati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli affari generali e del personale, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato attestante l'invalidità, il grado e la decorrenza;
- d) dichiarazione rilasciata dalla Federazione pugilistica italiana (FPI), attestante il *curriculum vitae* e i titoli conquistati, quale pugile professionista, fra cui almeno un titolo nazionale di categoria;
- e) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della grave situazione economica, corredata da certificazione del reddito fruito.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri si pronuncia sulla richiesta entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

3. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 può essere revocato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri qualora si determinino le condizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

Art. 3.

(Fondo per i pugili anziani)

1. È istituito il Fondo per i pugili anziani, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. A decorrere dall'anno 2006, alla determinazione dell'ammontare del Fondo si provvede annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.